



CITTA' DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 81 del 15/06/2020

OGGETTO: RETTIFICA delibera di Giunta Comunale n. 77 del 5/6/2020 " Acconto IMU 2020 – Determinazioni per emergenza COVID-19"

L'anno 2020, il giorno 15 del mese di giugno alle ore 13,30 nella sala delle adunanze della casa Comunale, la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge e presieduta dal SINDACO avv. Antonio Carpino, si è riunita con i seguenti ASSESSORI:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
LO SAPIO ALFONSO – Vice Sindaco		
ALIPERTI ROSA		
DE ROSA ASSUNTA		
PERNA VERONICA		X
RICCI NICOLA		

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Tommaso de Girolamo, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/00.

IL SINDACO, avv. Antonio Carpino, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Finanze;

Letta l'allegata proposta di deliberazione prot. 7215 del 15/06/2020;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti espressi favorevolmente per alzata di mano;

DELIBERA

- Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Avv. Antonio Carpio

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Tommaso De Girolamo

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
15 GIU. 2020 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000

(N. _____ REG. PUBBLICAZ.)

E' Trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'albo Pretorio, ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000

Marigliano, 15 GIU. 2020

Il messo comunale

IL RESPONSABILE SETTORE II

I. D. Buonincontri Angelo

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE SETTORE II

I. D. Buonincontri Angelo



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

Settore: Ragioneria, controllo di Gestione, Entrate tributarie, Economato
Ufficio: Ragioneria

ORIGINALE PROPOSTA di deliberazione di Giunta Comunale - prot. 7215 del 15/06/2020

OGGETTO: RETTIFICA delibera di Giunta Comunale n. 77 del 5/6/2020 “ Acconto IMU 2020 – Determinazioni per emergenza COVID-19”

PARERE *in ordine alla regolarità tecnica:*

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE SETTORE
dott. Pasquale De Stefano

PARERE *in ordine alla regolarità contabile:*

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
dott. Pasquale De Stefano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;

con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche; diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;

la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha originato un'oggettiva impossibilità al puntuale pagamento delle imposte, tasse e contributi per un'evidente lesione della capacità contributiva di taluni cittadini coinvolti redditualmente dalla gestione - *lockdown* - di tale emergenza;

Considerato che:

l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre»;*

il citato comma 762 dispone altresì che *«in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote»* deliberate per il 2020 dal Comune;

l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento *«stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;*

l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»;*

l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *«per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:

l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

Considerato:

l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, che prevede la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, individuata dalla delibera consiliare, avente natura

regolamentare, che testualmente recita :*”resta salva la facoltà del Comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale”*

Visti

- la risoluzione n.5/DF dell' 8 giugno 2020 emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto: *“Differimento dei termini di versamento dei tributi locali –Emergenza epidemiologica Covid-19 – Quesiti.”*, la quale effettua una ricognizione puntuale della cornice normativa che regola l'autonomia tributaria dei Comuni.

In primo luogo la risoluzione in parola statuisce che la quota IMU riservata allo Stato è sottratta alla disponibilità dei Comuni, pertanto , in virtù del comma 753 dell'art.1 della legge n.160, il Comune non ha alcun potere di intervento in ordine alla quota di spettanza statale derivante dagli immobili classificati nel gruppo D.

In riferimento alla possibilità di lasciare invariata la scadenza IMU al 16 giugno 2020, dando al contempo la possibilità a coloro che versano entro un'ulteriore data definita dal Comune di regolarizzare l'acconto IMU senza pagare sanzioni ed interessi, *“...si precisa che ciò equivale a raggiungere indirettamente lo stesso risultato del differimento di termini...”*

Relativamente all'aspetto sanzionatorio va considerata anche la riserva di legge dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989del 2001, in virtù della quale non sembra prospettabile la possibilità da parte dei Comuni di rinunciare integralmente alle sanzioni.

In ultima istanza, considerando la giurisprudenza contabile – Corte dei Conti Piemonte parere n.7 del 2007 , Corte dei Conti sezione controllo Sicilia decisione n.106 del 2014 e Corte dei Conti sezione Lombardia parere n.140 del 2018 – è consolidato il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, per cui l'ente locale non può rinunciare alle sanzioni e agli interessi relativi ai tributi non versati alle scadenze stabilite.

La succitata pronuncia del Dipartimento delle Finanze del Mef, nel ritenere che i comuni non possano disporre proroghe sulla quota IMU di spettanza statale, non comporta alcun cambiamento degli effetti delle decisioni comunali di differimento dei termini di pagamento sull'IMU di spettanza del Comune.

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

PROPONE DI DELIBERARE

- Procedere per proporre al Consiglio Comunale di prorogare la scadenza del versamento dell'acconto IMU anno 2020 – *relativamente alla sola quota parte destinata al Comune-* al 16 settembre 2020 limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche derivanti dall'emergenza COVID-19, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune; come consentito dall'art. 1, c. 777, lett. b) L. n. 160/2019 senza applicazioni di sanzioni ed interessi;
- Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, c. 16,L. n. 388/2000, con decorrenza 1° gennaio 2020;
- Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di demandare al Responsabile del Settore V tutti gli adempimenti consequenziali e, in particolare: la trasmissione, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per la pubblicazione nel sito informatico

di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, secondo le direttive previste nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

- Di sottoporre, secondo quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del T.U., all'esame dell'Organo di Revisione la presente proposta di deliberazione per la predisposizione del dovuto parere.


Il Responsabile del Settore
dott. Pasquale De Stefano

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

LETTA la relazione istruttoria che precede a firma del responsabile del settore V;

PROPONE

Alla Giunta Comunale di approvare la proposta di cui sopra avente ad oggetto:” Rettifica Delibera di Giunta Comunale n.77 del 5/6/2020 -Acconto IMU 2020 – Determinazioni per emergenza COVID-19- ”

L'ASSESSORE ALLE FINANZE
dott. Alfonso Lo Sapio

